

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI OMEGNA  
ED I COMUNI DI GRAVELLONA TOCE, CASALE CORTE CERRO, ORNAVASSO, SAN  
MAURIZIO D'OPAGLIO, PIEVE VERGONTE, ARMENO, PETTENASCO, VALSTRONA,  
PREMOSELLO CHIOVENDA, PELLA, ORTA SAN GIULIO, MIASINO, AMENO,  
NONIO, CESARA, MADONNA DEL SASSO, QUARNA SOTTO, QUARNA SOPRA,  
LOREGLIA, AROLA, GERMAGNO, MASSIOLA, BAVENO, ANZOLA D'OSSOLA, PER LA  
PREVENZIONE DEL RANDAGISMO E LA PROMOZIONE DEL BENESSERE ANIMALE  
SUL TERRITORIO DELLE PROVINCE DEL VERBANO CUSIO OSSOLA E NOVARA.**

L'anno duemila \_\_\_\_\_, addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ presso la sede del Palazzo Municipale del Comune di Omegna.

**TRA**

- 1) Il sig. \_\_\_\_\_ che qui interviene in nome, per conto e nell'interesse del COMUNE DI OMEGNA (C.F. 00422730036) che rappresenta nella sua qualità di \_\_\_\_\_

**E**

- 2) Il sig. \_\_\_\_\_ che qui interviene in nome, per conto e nell'interesse del COMUNE DI GRAVELLONA TOCE (C.F. \_\_\_\_\_) che rappresenta nella sua qualità di \_\_\_\_\_;
- 3) Il sig. \_\_\_\_\_ che qui interviene in nome, per conto e nell'interesse del COMUNE DI CASALE CORTE CERRO (C.F. \_\_\_\_\_) che rappresenta nella sua qualità di \_\_\_\_\_;
- 4) Il sig. \_\_\_\_\_ che qui interviene in nome, per conto e nell'interesse del COMUNE DI ORNAVASSO (C.F. \_\_\_\_\_) che rappresenta nella sua qualità di \_\_\_\_\_;
- 5) Il sig. \_\_\_\_\_ che qui interviene in nome, per conto e nell'interesse del COMUNE DI SAN MAURIZIO D'OPAGLIO (C.F. \_\_\_\_\_) che rappresenta nella sua qualità di \_\_\_\_\_;
- 6) Il sig. \_\_\_\_\_ che qui interviene in nome, per conto e nell'interesse del COMUNE DI PIEVE VERGONTE (C.F. \_\_\_\_\_) che rappresenta nella sua qualità di \_\_\_\_\_;
- 7) Il sig. \_\_\_\_\_ che qui interviene in nome, per conto e nell'interesse del COMUNE DI ARMENO (C.F. 00481240034) che rappresenta nella sua qualità di \_\_\_\_\_;
- 8) Il sig. \_\_\_\_\_ che qui interviene in nome, per conto e nell'interesse del COMUNE DI PREMOSELLO CHIOVENDA (C.F. \_\_\_\_\_) che rappresenta nella sua qualità di \_\_\_\_\_;
- 9) Il sig. \_\_\_\_\_ che qui interviene in nome, per conto e nell'interesse del COMUNE DI PETTENASCO (C.F. \_\_\_\_\_) che rappresenta nella sua qualità di \_\_\_\_\_;
- 10) Il sig. \_\_\_\_\_ che qui interviene in nome, per conto e nell'interesse del COMUNE DI VALSTRONA (C.F. \_\_\_\_\_) che rappresenta nella sua qualità di \_\_\_\_\_;
- 11) Il sig. \_\_\_\_\_ che qui interviene in nome, per conto e nell'interesse del COMUNE DI PELLA (C.F. \_\_\_\_\_) che rappresenta nella sua qualità di \_\_\_\_\_;

- 12) Il sig. \_\_\_\_\_ che qui interviene in nome, per conto e nell'interesse del COMUNE DI ORTA SAN GIULIO (C.F. 00422690032) che rappresenta nella sua qualità di \_\_\_\_\_;
- 13) Il sig. \_\_\_\_\_ che qui interviene in nome, per conto e nell'interesse del COMUNE DI MIASINO (C.F. \_\_\_\_\_) che rappresenta nella sua qualità di \_\_\_\_\_;
- 14) Il sig. \_\_\_\_\_ che qui interviene in nome, per conto e nell'interesse del COMUNE DI AMENO (C.F. \_\_\_\_\_) che rappresenta nella sua qualità di \_\_\_\_\_;
- 15) \_\_\_\_\_ che qui interviene in nome, per conto e nell'interesse del COMUNE DI NONIO (C.F. \_\_\_\_\_) che rappresenta nella sua qualità di \_\_\_\_\_;
- 16) \_\_\_\_\_ che qui interviene in nome, per conto e nell'interesse del COMUNE DI CESARA (C.F. 00436290035) che rappresenta nella sua qualità di \_\_\_\_\_;
- 17) \_\_\_\_\_ che qui interviene in nome, per conto e nell'interesse del COMUNE DI MADONNA DEL SASSO (C.F. 00311870034) che rappresenta nella sua qualità di \_\_\_\_\_;
- 18) \_\_\_\_\_ che qui interviene e stipula in nome, per conto e nell'interesse del COMUNE DI QUARNA SOTTO (C.F. \_\_\_\_\_) che rappresenta nella sua qualità di \_\_\_\_\_;
- 19) \_\_\_\_\_ che qui interviene in nome, per conto e nell'interesse del COMUNE DI QUARNA SOPRA (C.F. 00295840037) che rappresenta nella sua qualità di \_\_\_\_\_;
- 20) \_\_\_\_\_, che qui interviene in nome, per conto e nell'interesse del COMUNE DI LOREGLIA (C.F. 00436320030) che rappresenta nella sua qualità di \_\_\_\_\_;
- 21) \_\_\_\_\_ che qui interviene in nome, per conto e nell'interesse del COMUNE DI AROLA (C.F. \_\_\_\_\_) che rappresenta nella sua qualità di \_\_\_\_\_;
- 22) \_\_\_\_\_, che qui interviene in nome, per conto e nell'interesse del COMUNE DI GERMAGNO (C.F. 00436330039) che rappresenta nella sua qualità di \_\_\_\_\_;
- 23) \_\_\_\_\_ che qui interviene in nome, per conto e nell'interesse del COMUNE DI MASSIOLA (C.F. \_\_\_\_\_) che rappresenta nella sua qualità di \_\_\_\_\_;
- 24) \_\_\_\_\_ che qui interviene in nome, per conto e nell'interesse del COMUNE DI BAVENO (C.F. \_\_\_\_\_) che rappresenta nella sua qualità di \_\_\_\_\_;
- 25) \_\_\_\_\_ che qui interviene in nome, per conto e nell'interesse del COMUNE DI ANZOLA D'OSSOLA (C.F. \_\_\_\_\_) che rappresenta nella sua qualità di \_\_\_\_\_;

#### **PREMESSO CHE**

La Legge 14 agosto 1991, n 281 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo", come successivamente modificata e integrata all'art 4 comma 1 dalla Legge 24/12/2007 n. 244, art 2 comma 371 (Finanziaria 2008), recita: " I Comuni provvedono a gestire i canili e gattili sanitari direttamente o tramite convenzioni con Associazioni animaliste e zoofile o soggetti privati che garantiscano la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste e zoofile preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani";

La Circolare del Ministero alla Salute 12 agosto 1993, n 33 sottolinea che “ nelle modalità di cessione degli animali, occorre una valutazione attenta relativamente alle garanzie di buon trattamento che i privati, devono assicurare o nel caso si tratti di associazioni protezionistiche relativamente all'affidabilità delle stesse”;

La Circolare del Ministero alla Salute n 5 del 14 Maggio 2001 recita: “ Il benessere animale del cani randagi riguarda sia le loro condizioni di vita nelle strutture che li ospitano che le attività dirette al loro affidamento e al relativo controllo”;

Negli ultimi anni, con grande soddisfazione degli Animalisti, la legislazione italiana relativa al riconoscimento dei diritti degli animali, è notevolmente migliorata. E' infatti grazie alla legge n. 189 del 2004 antimaltrattamenti che gli animali sono riconosciuti esseri senzienti e non oggetti; per cui l'abbandono di un animale è finalmente considerato maltrattamento, quindi reato penale ( art. 544 bis e ter; e art. 727 del codice penale ). Pertanto si deduce che, al momento, sono perseguibili per il reato di maltrattamento tutti i Sindaci dei Comuni dove si ritrovino cani vaganti abbandonati a se stessi, non affidati ad alcuno, pericolosi per la propria e altrui incolumità.

Alla legge 189 è seguito il Decreto del 23 marzo 2007 del Ministero dell'Interno relativo alla “ Individuazione delle modalità di coordinamento delle attività delle Forze di polizia e dei Corpi di Polizia municipale e provinciale, allo scopo di prevenire e contrastare gli illeciti penali commessi nei confronti di animali”, che demanda in maniera prioritaria ai Corpi di polizia municipale, perché più a conoscenza del territorio, le attività di prevenzione dei reati di cui alla legge 189/2004, rimettendo comunque a ciascuna Forza di polizia, le funzioni di polizia giudiziaria.

Nel 2008 è stata emanata da parte del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali un'Ordinanza contingibile e urgente ( G.U. n.194 del 20/08/08) concernente misure per l'individuazione e la registrazione di tutta la popolazione canina.

La regione Piemonte, con la LR 34 del 1993, si è allineata alle direttive nazionali promuovendo la tutela delle condizioni di vita degli animali di affezione e comportamenti idonei a garantire forme di convivenza rispettose delle esigenze sanitarie, ambientali e del benessere degli animali.

Con l'art. 8 la LR prevede che *“la Regione, le Province ed i Comuni promuovono e sostengono le iniziative per l'affidamento a nuovo proprietario dei cani randagi, che hanno superato favorevolmente il periodo di osservazione sanitaria presso il canile pubblico e la cui proprietà non è stata reclamata”* contrastando così il fenomeno del randagismo ed agendo nell'interesse del benessere animale. Gli stessi Comuni *“possono concedere agevolazioni per la costruzione di rifugi di ricovero per cani e gatti, senza proprietario e in attesa di affidamento, alle associazioni che svolgono attività di protezione degli animali, iscritte al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato”*.

Con l'art. 10 della stessa legge viene istituito l'albo regionale delle Associazioni per la protezione degli animali al quale hanno facoltà di iscriversi le associazioni per la protezione degli animali maggiormente rappresentative, costituite con atto pubblico, operanti in Piemonte ed iscritte al registro regionale delle organizzazioni di volontariato. Per promuovere e sostenere l'attività delle associazioni per la protezione degli animali iscritte all'Albo regionale, la Regione, avvalendosi dei finanziamenti previsti dalla legge n. 281/1991, può erogare contributi ai Comuni, singoli o associati, che pongano in atto agevolazioni per realizzare progetti specifici, in collaborazione con le associazioni citate, secondo i criteri di cui al regolamento di attuazione.

La legge 266/91, normativa recentemente aggiornata dal Dlgs 117/17, consente agli enti locali di stipulare convenzioni con le associazioni di volontariato e la LR 38/94 "Valorizzazione e promozione del Volontariato" che concede facoltà alle Amministrazioni Pubbliche di gestire strutture di ricovero animali tramite associazioni ONLUS senza scopo di lucro per dare maggiore tutela contro i maltrattamenti e combattere il randagismo;

il comune di Omegna ha sottoscritto un Protocollo d'Intesa con l'Associazione "Amici del cane" onlus di Omegna per disciplinare i termini e le condizioni attraverso cui il Comune di Omegna, volto allo sviluppo di un progetto di prevenzione del randagismo e promozione del benessere animale sul territorio delle province del Verbano Cusio Ossola e di Novara;

Al fine della realizzazione del progetto, con tale protocollo d'intesa, il Comune di Omegna concede all'Associazione la gestione della struttura "Parco canile" e tutte le attività relative al recupero dei cani, alla promozione delle adozioni e gestione delle procedure di affidamento dei cani ospitati, nonché al miglioramento delle condizioni di benessere animale e di recupero comportamentale degli stessi.

i Comuni sottoscrittori hanno espresso la volontà di aderire al progetto, convenzionandosi con il comune di Omegna. usufruendo in tal modo dell'utilizzo del "Parco canile", compreso il canile sanitario, al fine di garantire la riduzione del fenomeno del randagismo sul proprio territorio e di promuovere il benessere degli animali, con le deliberazioni consiliari di seguito indicate e esecutive ai sensi di legge:

1. Comune di Gravellona Toce	deliberazione n.	del	;
2. Comune di Casale C.C.	deliberazione n.	del	;
3. Comune di Ornavasso	deliberazione n.	del	;
4. Comune di S. Maurizio d'Opaglio	deliberazione n.	del	;
5. Comune di Pieve Vergonte	deliberazione n.	del	;
6. Comune di Armeno	deliberazione n.	del	;
7. Comune di Premosello Chiovenda	deliberazione n.	del	;
8. Comune di Pettenasco	deliberazione n.	del	;
9. Comune di Valstrona	deliberazione n.	del	;
10. Comune di Pella	deliberazione n.	del	;
11. Comune di Orta San Giulio	deliberazione n.	del	;
12. Comune di Miasino	deliberazione n.	del	;
13. Comune di Ameno	deliberazione n.	del	;
14. Comune di Nonio	deliberazione n.	del	;
15. Comune di Cesara	deliberazione n.	del	;
16. Comune di Madonna del Sasso	deliberazione n.	del	;
17. Comune di Quarna Sotto	deliberazione n.	del	;
18. Comune di Quarna Sopra	deliberazione n.	del	;
19. Comune di Loreglia	deliberazione n.	del	;
20. Comune di Arola	deliberazione n.	del	;
21. Comune di Germagno	deliberazione n.	del	;
22. Comune di Massiola	deliberazione n.	del	;

con le citate deliberazioni è stata approvata la presente convenzione

Tutto ciò premesso,

## **LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

### **Articolo 1 - Oggetto**

Attraverso la presente convenzione i Comuni partecipano al progetto promosso dal Comune di Omegna con l'Associazione "Amici del cane" , come da Protocollo d'intesa stipulato con la stessa Associazione con delibera di Giunta Comunale n. 217 del 27/10/2017, avente ad oggetto la prevenzione del randagismo e la promozione del benessere animale sul territorio delle province del VCO e Novara.

### **Articolo 2 – Modalità di realizzazione del progetto**

Aderendo alla convenzione i Comuni acconsentono affinché il Comune capofila di Omegna dia corso al Protocollo d'Intesa stipulato con l'Associazione "Amici del cane" concedendo alla stessa la struttura "Parco canile" e tutte le attività relative al recupero dei cani, alla promozione delle adozioni e gestione delle procedure di affidamento dei cani ospitati , nonché al miglioramento delle condizioni di benessere animale e di recupero comportamentale degli stessi.

### **Articolo 3- Durata**

La presente convenzione avrà durata di anni tre (3) a partire dalla sottoscrizione dello stesso. Il presente protocollo potrà essere rinnovato con atti deliberativi dei sottoscrittori qualora ne ricorrano le circostanze e di comune accordo.

### **Articolo 4 - Anagrafe canina**

I Comuni aderenti si impegnano a garantire una corretta gestione dell'anagrafe canina in conformità alla legislazione vigente ed in ossequio ai disposti del Servizio Veterinario dell'ASL VCO.

### **Articolo 5 – Impegni economici**

Per le attività di cui alla presente convenzione il comune di Omegna, anche in nome e per conto dei comuni convenzionati, riconoscerà all'Associazione un contributo economico, ritenuto congruo in € 120.000/anno, ripartito proporzionalmente agli abitanti residenti, nella misura indicata dalla tabella allegata al presente Protocollo.

Il contributo economico verrà erogato dal Comune di Omegna, in tre rate quadrimestrali anticipate con scadenze 28 febbraio, 30 giugno, 31 ottobre.

### **Articolo 6 - Consultazione dei comuni convenzionati**

Per la corretta verifica dell'efficacia del "progetto" e per il coordinamento delle attività relative allo stesso, il Comune capofila di Omegna si impegna a convocare, almeno una volta all'anno, una conferenza di tutti i Sindaci dei Comuni Convenzionati, per la disamina dell'andamento complessivo del servizio.

Nella conferenza sarà esaminato il rendiconto di gestione dell'esercizio precedente nonché il programma relativo all'esercizio in corso.

Qualora si verificassero problemi tecnico/amministrativi non risolvibili tramite il normale rapporto tra i rispettivi responsabili del servizio, ogni singolo Comune convenzionato potrà richiedere la convocazione di conferenza dei servizi per la trattazione di problemi specifici.

Il Sindaco del Comune di Omegna valuterà, in accordo con i richiedenti, la necessità di convocare una specifica conferenza o l'opportunità di inserire l'argomento proposto nella prima conferenza utile. La conferenza dovrà in ogni caso essere convocata qualora la richiesta sia avanzata da un numero minimo di tre Comuni convenzionati.

### **Articolo 7 - Diritto di recesso**

I comuni aderenti potranno esercitare il diritto di recesso almeno sei mesi prima della chiusura dell'anno finanziario in corso e dovrà essere motivata esclusivamente dalla cessazione dell'interesse del comune aderente ad aderire al progetto per mutamento delle condizioni che ne hanno determinato la gestione associata.

Il diritto di recesso dovrà essere formalizzato tramite delibera di consiglio comunale.

L'esercizio di tale facoltà determina la decadenza da ogni diritto connesso o derivante, direttamente od indirettamente, dal presente Protocollo a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Resta in capo all'Amministrazione comunale recedente la corresponsione del contributo pattuito fino al 31/12 dell'anno in cui è stato esercitato il diritto di recesso.

A decorrere dal secondo anno di gestione, qualora uno o più comuni convenzionati, ritenessero di non più aderire alla convenzione, il contributo di € 120.000 sarà ridotto in maniera proporzionale al n. di abitanti dei comuni che hanno rinunciato e ciò in modo che la quota di ogni singolo comune rimanga invariata;

Nel caso in cui le defezioni dei comuni dovessero sommare una quota di abitanti, e quindi di corrispettivo, superiore al 25%, la convenzione andrà obbligatoriamente riformulata.

COMUNE DI OMEGNA	
COMUNE DI AMENO	
COMUNE DI ARMENO	
COMUNE DI AROLA	
COMUNE DI CASALE CC	
COMUNE DI CESARA	
COMUNE DI GERMAGNO	
COMUNE DI GRAVELLONA TOCE	
COMUNE DI LOREGLIA	
COMUNE DI MADONNA DEL SASSO	
COMUNE DI MASSIOLA	
COMUNE DI MIASINO	
COMUNE DI NONIO	
COMUNE DI ORNAVASSO	
COMUNE DI ORTA SAN GIULIO	
COMUNE DI PELLA	
COMUNE DI PETTENASCO	
COMUNE DI PIEVE VERGONTE	
COMUNE DI PREMOSELLO CHIOVENDA	
COMUNE DI QUARNA SOPRA	
COMUNE DI QUARNA SOTTO	
COMUNE DI SAN MAURIZIO D'OPAGLIO	
COMUNE DI VALSTRONA	
COMUNE DI BAVENO	
COMUNE DI ANZOLA D'OSSOLA	